LA CACCIA DEL TERZO MILLENNIO

Di Luciano Piccolotti

La Giunta Regionale Toscana, con la Delibera n. 810 del 27 agosto 2004, ha autorizzato, nei giorni 1 e 5 settembre, nelle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, il prelievo di un numero limitato di capi appartenenti alle seguenti specie: Tortora, Merlo e Colombaccio; mentre per la provincia di Grosseto ha autorizzato, nello stesso periodo, il prelievo di una singola specie: la Tortora.

Perché? - questa è la domanda che molti cacciatori si sono posti -

Rispondere a questa domanda è cosa abbastanza semplice: "Perché l'Amministrazione Provinciale di Grosseto non ha richiesto alla Regione di poter cacciare il Merlo e il Colombaccio nei giorni 1 e 5 settembre" (Delibera del Consiglio Provinciale 36/2004).

Ma per quale motivo l'Amministrazione Provinciale grossetana non ha richiesto almeno il Colombaccio come le altre province toscane? - si chiederanno a questo punto i cacciatori -

Anche in questo caso non è difficile rispondere: "Perché, sulla base dei pareri richiesti dalla Provincia ed espressi in merito dai Comitati di gestione degli ATC GR 6-7-8, è emerso che tutti e tre gli ATC grossetani si sono dichiarati contrari all'apertura della caccia al Colombaccio nelle due giornate di preapertura, e dello stesso avviso si sono dichiarate anche le associazioni venatorie ENALCACCIA e ANUU Migratoristi, il Comune di Orbetello, lo Sky Way Project (Progetto Colombaccio), il WWF e la LAV (a dire il vero, le ultime due associazioni la preapertura non la volevano neppure per la Tortora).

Favorevoli ad includere il Colombaccio fra le specie cacciabili nei giorni 1 e 5 settembre si sono dichiarate soltanto l'ARCICACCIA e la FEDERCACCIA.

È evidente, a questo punto, che la Provincia, tenendo conto del parere espresso in merito della maggioranza dei soggetti ai quali lo aveva richiesto, non ha incluso il Colombaccio tra le specie cacciabili nei giorni 1 e 5 settembre 2004.

Quindi, cari colleghi cacciatori, se proprio volete prendervela con qualcuno, perché nelle due giornate di preapertura non avete potuto sparare ai colombacci, fatelo con gli ATC, l'ENALCACCIA, l'ANUU, il WWF, la LAV, ma non prendetevela con la Provincia, che almeno in questo caso non ha alcuna responsabilità.

La Federcaccia grossetana e il Comitato dell'ATC GR 8 hanno richiesto, sempre per i giorni 1 e 5 settembre 2004, di consentire, esclusivamente ai titolari di appostamenti fissi collocati presso laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente, la possibilità di cacciare germani alzavole e marzaiole, ma anche in questo caso la Provincia di Grosseto ha detto no.

Al contrario, nelle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, i soli titolari di appostamenti fissi situati presso laghi artificiali o aree allagate artificialmente hanno invece potuto sparare a germani, alzavole e marzaiole. In parole più semplici, e parlando alla "maremmana", la Giunta Regionale, accettando le richieste presentate dalle amministrazioni provinciali sopraelencate, è un po' come si fosse rivolta ai cacciatori toscani, e avesse detto loro:

- "Siete proprietari di un appostamento fisso in un lago artificiale o vi potete permettere di averne uno in affitto? Bene! Il primo e il 5 settembre sparate pure a germani, alzavole e marzaiole".
- "Non siete proprietari di un appostamento fisso in un lago artificiale e il vostro stipendio di operaio non vi permette di affittarne uno? Allora il primo e il 5 settembre attaccatevi al c....."

Quello appena descritto è soltanto uno dei tanti aspetti per i quali mi domando spesso che fine abbiano fatto i Compagni toscani.

Chiusa la parentesi sui privilegi dei titolari di appostamenti fissi, ritorniamo un attimo al nostro Colombaccio, perché, tutto sommato, la decisione di non consentirne il prelievo, presa dai nostri amministratori, non è poi così fuori luogo, almeno secondo me.

Infatti, i colombacci che sarebbero stati abbattuti nei giorni della preapertura sono quelli che hanno nidificato e che sono nati nei nostri boschi, e che, quindi, contrariamente alle tortore, li ritroveremo, magari anche un po' più impennati, il giorno dell'apertura generale e per tutta la stagione venatoria. Per questo motivo, credo che non vi sia alcuna ragione valida perché i colombacci debbano essere cacciati in anticipo… e poi, visto che il giorno dell'apertura ci sarà chi andrà per fagiani, chi per

lepri e chi per quaglie, la pressione venatoria esercitata sul Colombaccio stanziale sarà sicuramente meno dannosa per la specie, rispetto a quanto lo sarebbe stata quella di due giornate nelle quali il Colombaccio, insieme con la Tortora, fosse stato l'obiettivo di un gran numero di cacciatori! Qualcuno potrebbe giustamente obiettare che, avendo tolto il Colombaccio dalle specie cacciabili nei giorni della preapertura, a farne le spese è stata la povera Tortora, rimasta l'unico "bersaglio" di migliaia di doppiette, e in questo caso non potrei far altro che dargli ragione… oltre ad informarlo che sia l'ANUU Migratoristi sia il Comune di Orbetello avevano richiesto alla Provincia la possibilità di abbattere la Tortora dal collare,. e che la Provincia ha girato la detta richiesta alla Regione... ma la Regione ha detto no. Quella di far sì che la Tortora dal collare divenga specie cacciabile potrebbe essere la giusta strada da perseguire per il futuro (visto che ormai la popolazione ha raggiunto una consistenza notevole). In ogni caso, quella che ho appena espresso è solo la mia opinione: se qualcun altro vuol dire la sua in proposito, liberissimo di farlo.

Infine, per chi fosse interessato a cacciare, o come sarebbe più corretto dire "a prelevare" qualche fringuello per farsi l'arrostino natalizio, ecco le regole di quest'anno e la procedura da seguire per registrarsi tra i "prelevatori" di fringuelli:

Estratto della DELIBERAZIONE 28 giugno 2004, n. 602

L.R. 11 ottobre 2002 n. 36 - prelievo in deroga della specie fringuello (fringilla coelebs).

1. Sul territorio regionale è consentito il prelievo a carico della specie fringuello (Fringilla coelebs) nel periodo compreso fra il 10 ottobre e il 10 novembre 2004;
2. il prelievo del fringuello è consentito, con i mezzi di cui all'articolo 31 della l.r. 3/94, esclusivamente da appostamento, ai cacciatori autorizzati, residenti in Toscana, nell'ATC di residenza venatoria, per non più di tre giornate settimanali, per un massimo di 5 capi giornalieri e di 20 capi complessivi per cacciatore per l'intero periodo;
3. l'autorizzazione al prelievo è rilasciata automaticamente dal sistema regionale di teleprenotazione venatoria (Tel. 055/34501) a partire dal 1 ottobre 2004 fino al raggiungimento del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili e, comunque, non oltre il 23 ottobre 2004. Il numero di autorizzazione deve essere conservato dal cacciatore ed esibito agli organi di vigilanza;
4. il prelievo non è consentito sul territorio sottoposto a divieto di caccia;
5. i capi abbattuti dal cacciatore devono essere annotati sul tesserino regionale nell'apposita pagina subito dopo ogni singolo abbattimento;
7. è vietata la vendita dei fringuelli prelevati (articolo 43 l.r. 3/94);
8. è vietato l'uso di richiami vivi della specie fringilla Coelebs.

Se invece dell'arrostino di fringuelli volete farvi un brodino di storno, leggetevi la seguente Delibrera (n. 811 del 27/08/2004).

1. Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera a) della direttiva 79/409/CEE e dell'articolo 19bis della legge 157/1992, al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura, è consentito il prelievo da appostamento a carico della specie storno nel periodo compreso fra il 19 settembre e il 31 dicembre 2004;
2. Il prelievo dello storno è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana per un massimo di 20 capi giornalieri e 100 capi complessivi per cacciatore per l'intero periodo con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
3. Nelle province dove si effettua l'apertura anticipata della caccia lo storno è abbattibile anche nei giorni 1 e 5 settembre 2004;
4. Il prelievo non è consentito nelle superfici boscate e nei territori sottoposti a divieto di caccia;
5. I capi abbattuti dal cacciatore devono essere segnati sul tesserino venatorio regionale negli appositi spazi presenti in ogni pagina;
6. Gli storni provenienti da allevamento sono utilizzabili come richiami per gli abbattimenti;
7. Al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione della deroga con la direttiva 79/409/CEE, la competente struttura della Giunta Regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni parlamentari e all'I.N.F.S. una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo a carico della specie storno;
8. È vietata la vendita degli storni prelevati (articolo 43 l.r. 3/94);
9. La vigilanza sull'applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/94.

In bocca al lupo!